

## **STATUTO**

### **Art. 1**

E' costituita l'Associazione Italiana di Socioterapia (AIST), in breve denominabile AIST. La sede dell'Associazione è in Bologna in via Rodolfo Mondolfo n° 8; il Consiglio Direttivo Nazionale potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune di Bologna, senza che ciò comporti modifiche statutarie.

### **Art. 2**

L'AIST è un'Associazione scientifico-culturale e professionale a durata illimitata, senza fini di lucro, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione persegue esclusivamente finalità nel campo della Socioterapia e delle sue applicazioni empiriche, e dell'intervento sociale. Il suo ordinamento è ispirato ai principi di democrazia, partecipazione e decentramento. L'Associazione, per favorire la più ampia partecipazione alle attività previste dal presente Statuto, può costituire propri Dipartimenti in tutte le regioni, i cui referenti sono individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN).

### **Art. 3**

L'AIST è un'Associazione di sociologi, di sociologi clinici e di studiosi con cognizioni sociologiche nata con lo scopo di promuovere l'utilizzo delle conoscenze e delle pratiche sociologiche riguardanti lo studio, la ricerca, la consulenza, la progettazione, l'analisi, la valutazione empirica, la formazione e l'intervento, sociale e socio-sanitario, sul tessuto comunicativo che relaziona singoli ad ogni stadio del proprio sviluppo, aggregazioni di singoli, famiglie, coppie, gruppi, organizzazioni e istituzioni sociali.

Tale tessuto comunicativo viene interpretato fenomenologicamente come fonte della conoscenza sociologica e come destinatario della stessa: di qui l'azione conoscitiva - sia per scopi teorici, sia per l'intervento terapeutico di natura sociologica,, sia per la pratica di mediazione - sulla rete di rappresentazioni dei singoli in quanto tali e nella loro dimensione relazionale. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### **Art. 4**

Per conseguire le finalità descritte all'art. 3, l'AIST si impegna in particolare a:

1. promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo della Socioterapia in una dimensione interdisciplinare;
2. promuovere e gestire attività, interventi e servizi a valenza sociale e socio-sanitaria a favore della fasce deboli della popolazione, in particolare a favore dei minori a rischio, tossicodipendenti e persone con disabilità psico-fisica, utilizzando l'approccio metodologico della Socioterapia;
3. sollecitare e sostenere l'insegnamento della Socioterapia, anche come scienza applicata nell'ambito della Sociologia clinica e della mediazione (familiare, sociale e culturale), nelle sedi universitarie e non; riconoscere, abilitare ed accreditare scuole atte a garantire la formazione idonea per l'esercizio della Professione del Socioterapeuta come riconosciuta dall'AIST;
4. promuovere e curare la formazione metodologica e scientifica, le capacità operative ed il relativo aggiornamento di coloro che intendono dedicarsi alla: professione del Socioterapeuta e/o del Mediatore Relazionale (Familiare, Sociale e Culturale) presso organizzazioni o enti pubblici e privati, o come attività autonoma e/o libero professionale; Sociologia clinica; all'operare nel sociale. Tale formazione, e la relativa forma di riconoscimento e/o di accreditamento rilasciata dall'AIST, sarà comunque mirata e differenziata in funzione di tali obiettivi professionali e di intervento, e regolata dal presente statuto e dai successivi atti regolamentari oltre che a norma di legge;
5. stabilire rapporti con studiosi, istituti, organizzazioni italiane e di altri paesi che si occupino di problemi scientifici analoghi e/o di comune interesse;
6. dare corso a pubblicazioni scientifiche e divulgative per promuovere la conoscenza della Socioterapia;
7. realizzare studi e ricerche, organizzare convegni e incontri sui temi inerenti le finalità dell'Associazione e parteciparvi;
8. svolgere e o promuovere ogni altra attività di carattere professionale, tecnico, culturale, scientifico che verrà ritenuta d'interesse per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

9. certificare la qualità professionale, ed istituire procedure di accreditamento dei soci che intendono svolgere l'attività di socioterapeuta;
  10. vigilare, attraverso adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche, affinché le prestazioni professionali fornite da tali soci rispondano a riconosciuti criteri di qualità, offrendo al cliente/utente garanzia di idonea soddisfazione delle richieste presentate al professionista;
  11. redigere, mantenendolo costantemente aggiornato, un Repertorio (Albo Privato) che elenchi i Soci professionalmente in grado di assicurare prestazioni e qualità professionali;
  12. rappresentare il gruppo professionale in tutte le sedi in cui si discute e si decide della utilizzazione e dell'inserimento del sociologo e/o del socioterapeuta;
  13. attivare forme di accreditamento della formazione socioterapeutica dei sociologi attraverso la definizione di standard e criteri; organizzare, in forma diretta ed indiretta, attività formative anche attraverso la collaborazione con le Università - ed in particolare con Facoltà, Istituti, Dipartimenti, Centri universitari, Corsi di alta formazione e Scuole di Specializzazione - presso le quali vengono compiuti studi sociologici e di socioterapia, al fine di definire percorsi formativi adeguati a comprendere i vari aspetti della società civile;
  14. dotarsi di meccanismi di certificazione esterna dei processi formativi (tipo ISO 9002);
  15. formare operatori del sociale e del sanitario secondo le finalità previste dall'ECM (si rimanda nel dettaglio al regolamento);
  16. prevedere l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista, ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, in modo da garantire l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.
- I regolamenti attuativi del presente articolo saranno adeguati e conformi alle leggi in vigore.

## Art. 5

Sono aderenti all'Associazione:

1. i "soci fondatori": coloro che danno vita all'Associazione sottoscrivendo il presente atto costitutivo;
2. i "soci ordinari": sociologi che, interessati agli scopi dell'Associazione, esercitano l'attività professionale del Socioterapeuta presso enti ed organizzazioni pubbliche o private o come attività autonoma o libero professionale, e vi saranno ammessi secondo le modalità previste dal presente atto (art.8) e successivi regolamenti;
3. i "soci onorari": coloro che, avendo acquisito particolari benemerite nei settori di interesse dell'Associazione o nei confronti della medesima, siano nominati come tali dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione. Possono essere soci onorari anche enti, istituti, associazioni e società. Per tale tipologia di aderenti non sono previsti "diritti partecipativi", ossia la facoltà di assumere cariche istituzionali e statutarie; gli iscritti sono inseriti all'interno di una sezione a parte dell'elenco soci;
4. i "soci aggregati": professionisti non sociologi con adeguata formazione in Socioterapia che esercitano la professione e che per interesse culturale e scientifico intendano partecipare all'attività dell'associazione e alle iniziative da essa promosse e vi saranno ammessi secondo le modalità previste dal presente atto (art. 8) e successivi regolamenti.
5. i "soci in formazione": coloro che stiano seguendo il necessario percorso formativo per acquisire idonea capacità ed esperienza per l'utilizzo della socioterapia e/o per svolgere la professione del Socioterapeuta in base ai principi fissati dall'AIST. Per tale tipologia di aderenti non sono previsti "diritti partecipativi", ossia la facoltà di assumere cariche istituzionali e statutarie; gli iscritti sono inseriti all'interno di una sezione a parte dell'elenco soci;
6. i "soci sostenitori": coloro che, condividendo le premesse socioterapeutiche, aderiscono alle sue iniziative e ai suoi intenti. Per tale tipologia di aderenti non sono previsti "diritti partecipativi", ossia la facoltà di assumere cariche istituzionali e statutarie; gli iscritti sono inseriti all'interno di una sezione a parte dell'elenco soci;
7. I "soci collettivi": enti ed associazioni che avendo finalità congruenti con quelle dell'AIST ed esprimendo interessi comuni con quanto previsto dallo statuto dell'Associazione, siano nominati come tali dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione. Per i rappresentanti di tale tipologia di aderenti non sono previsti "diritti partecipativi", ossia la facoltà di assumere cariche istituzionali e statutarie; gli iscritti sono inseriti all'interno di una sezione a parte dell'elenco soci;

L'adesione all'Associazione è regolata come previsto dal presente statuto e dai successivi atti Regolamentari.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso del socio. L'adesione comporta per l'aderente di maggiore di età il diritto di

voto nell'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli Organi direttivi.

La suddivisione degli aderenti nelle sopra elencate categorie non implica alcuna differenza di trattamento. Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

### **Art. 6**

Chi intende far parte dell'AIST in qualità di Socio Ordinario o di Socio Aggregato deve inoltrare, anche attraverso il Responsabile delle delegazioni regionali presenti nel territorio di residenza, domanda scritta al Presidente, documentando di essere in possesso dei requisiti previsti per la qualifica richiesta dal presente Statuto e dei successivi atti regolamentari. Anche chi intende far parte dell'AIST in qualità di Socio Sostenitore o socio collettivo deve inoltrare domanda scritta al Presidente.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, del presente statuto, del codice deontologico, e dei successivi atti regolamentari con l'impegno ad uniformarvisi.

Per candidarsi ed essere eletti alle cariche sociali i soci devono essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dai Regolamenti interni e si impegnano a contribuire al perseguimento delle finalità associative indicate all'art. 4, ad attenersi alle norme dello statuto, dei regolamenti e del Codice Deontologico della professione del Socioterapeuta redatto dall'AIST, a comportarsi con responsabilità. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il mancato pagamento della quota associativa comporta l'esclusione dall'attività dell'Associazione e/o la decadenza da socio, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì deliberare l'esclusione dall'Associazione nei confronti del socio che:

- a. abbia presentato agli organi nazionali o regionali dichiarazioni non veritiere;
- b. svolga attività in contrasto con gli scopi sociali;
- c. abbia effettuato dichiarazioni o abbia tenuto comportamenti incompatibili con lo spirito dello Statuto;
- d. si sia reso colpevole di indegnità;
- e. violi in modo grave le norme di deontologia professionale ovvero quelle previste dal Regolamento interno, dalle norme della certificazione professionale e quelle previste dalle leggi dello Stato e dell'Unione europea.

La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la cancellazione dal Repertorio.

### **Art. 7**

#### **Istituzione della Commissione disciplinare**

- Il Consiglio Direttivo, qualora risultasse necessario, e/o in seguito a segnalazione degli Organi istituzionali preposti al controllo del rispetto delle norme statutarie, deontologiche, etiche, professionali, e di aggiornamento professionale, istituirà un'apposita Commissione Disciplinare;
- La Commissione Disciplinare sarà composta da tre membri, nominati e convocati tra i "soci ordinari" dell'AIST, e sarà presieduta dal Presidente;
- I membri della Commissione Disciplinare dovranno garantire neutralità ed imparzialità;
- Colui che è soggetto a controllo, ha facoltà di recusare per una sola volta uno o più membri della Commissione Disciplinare entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza, e il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione Disciplinare;
- La Commissione Disciplinare potrà istituire delle prove scritte, orali e pratiche atte a permettere la valutazione del caso sottoposto alla sua attenzione

Le sanzioni disciplinari emesse dal CDN sono in relazione e proporzionali alla(e) violazione(i) riscontrata(e), aggravata(e) in caso di reiterazione o di somma di infrazioni.

I provvedimenti disciplinari applicabili sono:

- Richiamo verbale
- Biasimo scritto.
- Sospensione, resa pubblica, provvedimento temporaneo cautelativo
- Espulsione e cancellazione dal Repertorio.

Avverso la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso, in via definitiva, al Collegio dei Probiviri che decide insindacabilmente.

### **Art. 8**

Sono ammessi in qualità di Soci Ordinari:

- a) i laureati in Sociologia ovvero in Scienze Politiche ad indirizzo Politico Sociale;
- b) coloro che sono in possesso di un diploma di livello universitario equiparabile alle lauree di cui al punto a), rilasciato nell'ambito della Comunità Europea o comunque riconosciuto dallo Stato Italiano;

Sono ammessi in qualità di Soci Aggregati:

- c) i possessori di una laurea - valutata da un'apposita commissione nominata appositamente dal Presidente - ritenuta idonea ai fini della formazione per la Professione del Socioterapeuta, con riguardo all'attività professionale e formativa pregressa;

Le persone di cui alle lettere a), b), e c) devono comunque possedere un'adeguata formazione in Socioterapia da conseguirsi al termine dei corsi di formazione a questo fine attivati o riconosciuti idonei dall'Associazione secondo quanto verrà stabilito dagli atti Regolamentari.

In particolare, coloro che richiedono l'iscrizione in qualità di Socio Ordinario e di Socio Aggregato, che come previsto dal precedente *Art. 5 Comma 2 e 4* dà accesso alla Professione di Socioterapeuta come riconosciuta e certificata dall'AIST, devono aver compiuto il ciclo formativo previsto ed espresso nell'*Art. 18* del Codice Deontologico per la Professione del Socioterapeuta redatto dalla presente associazione, e successivi atti regolamentari.

Tutti i Soci Ordinari ed Aggregati, pena l'esclusione dall'associazione, devono ottemperare all'obbligo dell'Aggiornamento Professionale Continuo per almeno **16 ore** (considerando l'anno solare).

A ciascun socio il Consiglio Direttivo potrà richiedere gli attestati di frequenza

Per aggiornamento professionale si intende la partecipazione, con il conseguimento dei relativi attestati, a:

1. appositi corsi avanzati organizzati e promossi dall'AIST, che provvederà a rilasciare i relativi attestati, o da scuole e/o enti da essa formalmente riconosciuti idonei a fornire equivalente professionalità ed accreditati dalla Commissione di Certificazione Professionale;
2. convegni e seminari relativi alla socioterapia nei suoi ambiti di applicazione accreditati dalla Commissione di Certificazione Professionale, di cui deve essere attestata la frequenza;
3. supervisioni professionali certificate e ritenute idonee dalla Commissione di Certificazione Professionale.

Tutti gli eventi promossi dall'AIST saranno debitamente segnalati sul sito internet e/o tramite posta elettronica e/o cartacea.

In caso di lieve inadempienza, il Consiglio Direttivo potrà sollecitare il socio/i soci e fissare un termine per la presentazione degli attestati. In caso di grave inadempienza come il mancato aggiornamento da più di tre anni, la considererà come una infrazione al presente regolamento e sarà regolata dall'art. 8 del presente Regolamento Interno.

### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle proposte avanzate dai propri componenti o dall'Assemblea in merito al riconoscimento dei soci Ordinari, Aggregati, Sostenitori, Onorari e Collettivi.

### **Art. 10**

Il patrimonio dell'AIST è costituito da:

1. elargizioni, donazioni, lasciti a qualsiasi titoli;
2. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti da:

1. le rendite del patrimonio;
2. le quote annuali dei soci;
3. contributi derivanti da convenzioni da enti pubblici e privati;
4. proventi di attività direttamente connesse agli scopi statutari nei limiti previsti dalla legge;
5. proventi di attività commerciali nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce annualmente la quota di iscrizione dovuta dagli aderenti. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, e sono a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione,

di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo a richieste di rimborso di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

### **Art. 11**

Sono organi dell'AIST:

- l'Assemblea degli Aderenti, o assemblea nazionale dei soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.
- il Collegio dei revisori dei conti
- il Comitato tecnico scientifico
- il Consiglio di deontologia
- la Commissione per la certificazione professionale.

Gli Organi elettivi sono nominati per la durata prevista ma restano in carica fino al loro rinnovo comunque non superiore al triennio e le cariche sono rinnovabili;

- i. Tutte le cariche associative devono prevedere l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, e sono vincolate a tali requisiti. A tal fine tra l'altro, è richiesta una autocertificazione da parte degli organi elettivi. L'esistenza ed il mantenimento di tali requisiti è controllato dal Collegio dei Probiviri e dalla Commissione per la Certificazione Professionale, pena la non ammissibilità o l'annullamento seguito da sanzione.
- ii. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi di spese sostenute per conto dell'Associazione.
- iii. L'elezione degli Organi, su base democratica, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di uguaglianza e di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 12**

L'Assemblea degli Aderenti è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente o, in caso di assenza di questi, dal Vicepresidente o da un Socio anziano designato dall'Assemblea.

L'Assemblea degli Aderenti è validamente costituita, in prima convocazione, se sono rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea nazionale dei soci è regolarmente costituita, a distanza di almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso, per modificare l'atto costitutivo o lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza almeno dei ¾ dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio, tramite delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo dieci soci.

Spetta al Presidente verificare il diritto di partecipazione all'Assemblea, la regolarità delle deleghe e il diritto di voto.

L'Assemblea degli Aderenti delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

### **Art. 13**

L'Assemblea degli Aderenti si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e delibera:

1. sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
2. sulle relazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
3. sulla elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
4. sul programma delle attività;
5. sui regolamenti;
6. su ogni altra questione di propria competenza ai sensi dello Statuto o che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In via straordinaria, l'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o qualora venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un decimo dei soci, e può deliberare:

1. sulla fusione con altre Associazioni o Enti;
2. sulle modifiche allo Statuto;
3. sullo scioglimento dell'Associazione;
4. sulla nomina dei membri della Commissione per la Certificazione Professionale;
5. sull'approvazione dei membri del Comitato tecnico scientifico nominati dal C.D.N.;
6. su ogni altra questione di propria competenza ai sensi dello Statuto o che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso spedito al domicilio dei soci tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente anche telematico almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta, salvo i casi di urgenza per i quali è consentita anche la convocazione telematica almeno tre giorni prima.

#### Art.14

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci scelti dall'Assemblea tra i referenti dei Dipartimenti regionali e secondo le modalità previste dal presente statuto e dai successivi atti regolamentari.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora vengano date le dimissioni da parte di uno o più consiglieri, o vi sia stata la loro decadenza, l'Assemblea provvede a sostituirli nella successiva riunione annuale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali cariche sono rinnovabili.

Nel caso di scadenza del mandato per decorrenza dei termini o per dimissioni volontarie, ogni carica - in via del tutto provvisoria e transitoria - è comunque ritenuta in essere e valida a tutti gli effetti, salvo parere contrario dell'incaricato espresso per iscritto, fino all'indizione di nuove elezioni relative alla carica stessa.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di controllo e di verifica sull'operato dei soci al fine di garantire l'utenza sulla qualità delle prestazioni professionali erogate, a tal fine potrà sottoporre i soci a verifiche semestrali.

#### **Art. 15**

Al Consiglio Direttivo Nazionale sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria: esso può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il proseguimento delle finalità dell'AIST. Il Consiglio Direttivo Nazionale predispose tutti i documenti, i resoconti ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato di norma una volta ogni semestre o quando almeno un quinto dei componenti ne faccia richiesta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale hanno validità a condizione che venga assicurata la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni hanno validità quando assunte dalla metà più uno dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il C.D.N svolge le seguenti funzioni:

- i. convoca l'Assemblea Nazionale degli Aderenti;
- ii. presenta all'Assemblea relazioni sull'attività svolta e proposte per l'attività futura;
- iii. redige i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni illustrative;
- iv. attua le deliberazioni dell'assemblea;
- v. delibera sull'accettazione di quanto devoluto o offerto alla AIST;
- vi. stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali, sentito il parere dei referenti regionali;
- vii. attua iniziative volte alla realizzazione dei fini sociali, ivi compresa l'istituzione di sezioni tematiche, come da Regolamento;
- viii. delibera e autorizza la costituzione dei Dipartimenti regionali;
- ix. delibera la nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico;
- x. delibera sull'ingresso di nuovi soci;
- xi. istituzione della Commissione Disciplinare;
- xii. valuta e accoglie i ricorsi di propria competenza ufficialmente presentati e si esprime in merito;
- xiii. svolge tutte le attività di propria competenza previste dal presente Statuto e dai successivi atti regolamentari.

#### **Art. 16**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AIST di fronte a terzi ed in giudizio; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Assemblee e dirige l'attività dell'Associazione e ne cura la gestione.

Il Presidente ha facoltà di delegare al Vicepresidente alcuni dei suoi poteri e delle sue attribuzioni.

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente ogni qualvolta questi sia assente e sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

#### **Art. 17**

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Assemblee degli Aderenti, firma i medesimi insieme al Presidente e conserva l'archivio sociale, verifica le domande di ammissione all'AIST ed assicura a tutti i richiedenti informazioni sui fini, sulle modalità organizzative e di iscrizione all'AIST.

Il Tesoriere provvede agli incassi e ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, provvede al tesseramento dei soci e al rinnovo delle iscrizioni, opera sui conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione.

#### **Art. 18**

I Dipartimenti regionali vengono costituiti per perseguire gli obiettivi istituzionali dell'AIST nel territorio di loro competenza.

I Dipartimenti:

- a. rappresentano, previa delibera di delega, l'AIST presso Enti ed Organismi pubblici e privati di interesse regionale;
- b. istruiscono le richieste di ammissione inoltrandole al Segretario Nazionale;
- c. predispongono annualmente un programma di massima e un consuntivo delle attività;
- d. organizzano e promuovono, anche con altri dipartimenti, iniziative tecnico-professionali e formative possono assumere rappresentanza all'esterno dell'AIST in questioni di interesse sovraregionale solo se espressamente autorizzate dal C.D.N.

#### **Art. 19**

Per lo svolgimento della propria attività e l'organizzazione di iniziative di carattere scientifico, professionale e culturale, per la realizzazione di ricerche, per la promozione di convegni e pubblicazioni, ai Dipartimenti verranno attribuiti le quote degli associati ed i fondi derivanti dalle attività locale detratta la quota destinata alla sede nazionale e che verrà stabilita nel regolamento.

#### **Art. 20**

Il Collegio dei Proviriviri è composto da tre membri scelti e nominati dall'Assemblea degli Aderenti fra i Soci di qualsiasi categoria e possono farvi parte anche non iscritti che tuttavia siano in possesso di adeguata competenza giuridica.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che ha il compito di convocare il Collegio ogni qualvolta sia opportuno o necessario per fatti che riguardano la vita dell'AIST.

Il Collegio si pronuncia a maggioranza ed in modo insindacabile sui ricorsi contro le deliberazioni adottate dal CDN, dalla Commissione per la Certificazione Professionale e della Commissione Disciplinare; esso svolge le funzioni di controllo statutario (con particolare riferimento ai requisiti richiesti dall'Art.1 comma 2) e ne riferisce direttamente all'Assemblea degli Aderenti.

L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra funzione o carica sociale nell'AIST.

#### **Art. 21**

##### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da cinque membri nominati dal CDN tra i soci ordinari e dura in carica tre anni.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo consultivo nei confronti del CDN nei settori tecnico scientifici oggetto dell'attività dell'AIST, e formula proposte teoriche e operative in materia in ordine all'attuazione dei fini associativi e concorre inoltre alla individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività.
3. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, a cui spetta di convocarne le riunioni e si riunisce almeno due volte l'anno e quando lo richieda il C.D.N.

4. Il Comitato è validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 22**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da uno a tre membri titolari, più da uno a tre supplenti, sarà designato dall'Assemblea degli Aderenti secondo i termini di legge. Esso dura in carica due anni e può essere eletto per non più di due volte consecutive. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra all'interno dell'AIST. Il Collegio elegge al suo interno un presidente che ha il compito di convocarlo ogniqualvolta sia opportuno o necessario per fatti che riguardano le proprie competenze e comunque almeno una volta all'anno.

**Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al controllo generale di contabilità e presenta una relazione annuale all'Assemblea.**

#### **Art. 23**

##### **ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE**

L'Organismo di Certificazione è un'apposita struttura organizzativa (COMMISSIONE) conforme alla normativa vigente e alle leggi emanate nel settore, avente le caratteristiche di competenza, imparzialità ed integrità.

In particolare:

- a. dovrà essere indipendente ed imparziale nei confronti dei candidati e delle persone certificate, inclusi i loro datori di lavoro, i loro utenti ed i loro clienti e dovrà prendere tutti i provvedimenti possibili per assicurare l'eticità delle sue decisioni ed attività;
  - b. sarà responsabile relativamente a: le forme di garanzie verso terzi, il rilascio, il mantenimento, il rinnovo, l'ampliamento, la riduzione, la sospensione e il ritiro della certificazione;
  - c. dovrà poter rappresentare le necessarie competenze relativamente alle caratteristiche professionali delle figure certificate;
  - d. articolerà le proprie procedure in fasi distinte, ciascuna delle quali con una diversa finalità in funzione degli obiettivi di valutazione, certificazione e controllo.
2. I componenti dell'Organismo di certificazione professionale sono nominati dall'Assemblea degli Aderenti con le modalità e secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento e possono essere scelti anche tra persone di alto profilo professionale non appartenenti all'AIST.
3. Il responsabile dell'Organismo di certificazione farà parte di diritto del CDN.
4. I compiti dell'Organismo di certificazione professionale del sociologo sono quelli di:
- a. predisporre il Regolamento sulla certificazione professionale, contenente i criteri ed i requisiti di esercizio della professione del Socioterapeuta nonché le procedure relative alla certificazione professionale e all'attività degli organi preposti.  
Tale regolamento contiene altresì i criteri per la certificazione professionale relativa a specifici profili professionali del Socioterapeuta e del sociologo nonché le modalità attraverso le quali effettuare la valutazione dell'esperienza professionale, della formazione posseduta, del curriculum e della documentazione presentata;
  - b. accreditare i corsi di Formazione Professionale e/o di Aggiornamento Professionale Continuo ritenuti idonei per gli obiettivi formativi dell'AIST, secondo quanto previsto dallo statuto e da successivi atti regolamentari;
  - c. proporre gli aggiornamenti del Regolamento sulla certificazione e delle norme del Codice deontologico, in base all'evoluzione del sistema di certificazione;
  - d. definire i criteri e gli standard professionali posti a tutela della utenza;
  - e. garantire il buon funzionamento del sistema di certificazione, il suo aggiornamento ed il rispetto del relativo Regolamento, rappresentando in modo equilibrato gli interessi coinvolti nel processo di certificazione ed evitando la predominanza di uno di essi sugli altri;
  - f. rilasciare la documentazione e le attestazioni relative alla certificazione dei richiedenti;
  - g. fissare un calendario annuale secondo il quale verranno svolte le attività di certificazione e renderlo pubblico;
  - h. ricevere i ricorsi sulle procedure di certificazione e rinviare agli organi preposti la decisione su di essi, secondo le procedure stabilite dal Regolamento;

- i. proporre lo svolgimento di studi e ricerche nei vari settori della sociologia per la sistemazione delle diverse aree professionali che la caratterizzano;
  - j. proporre indicazioni relativamente ai fabbisogni formativi;
  - k. svolgere funzioni di controllo statutario, con particolare riferimento ai requisiti richiesti relativamente all'attività professionale (Art. 1 comma 2), alla formazione e all'aggiornamento continuo.
5. Ove ritenga utile e necessario l'Organismo di Certificazione può emanare indirizzi ed indicazioni in materia di esercizio dell'attività professionale.
6. Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo di Certificazione:
- a. si avvarrà di una segreteria per l'attività amministrativa di ricevimento delle domande di certificazione, di inoltro della documentazione agli organi interessanti, secondo quanto prevede il processo di certificazione, nonché di tenuta del Repertorio dei Socioterapeuti certificati garantendo il pieno rispetto della privacy;
  - b. utilizzerà valutatori scelti in funzione delle competenze possedute in rapporto alle valutazioni rispetto ai profili specifici da effettuare. I valutatori non possono far parte di alcun organo AIST e non debbono aver legami di parentela e/o professionali (di dipendenza, di consulenza, ecc.) con il valutato.
7. Su tutti gli aspetti di propria competenza l'AIST presenta una relazione annuale al CDN e all'Assemblea degli Aderenti;
8. L'articolazione e il funzionamento dell'Organismo di Certificazione verrà definita nel Regolamento apposito.

#### **Art. 24**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 25**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 26**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto, l'AIST si rimette alle vigenti disposizioni di legge regolanti la vita delle Associazioni. Lo Statuto dell'AIST è integrato da un apposito Regolamento interno che stabilisce:

- a. criteri per l'ammissione dei soci ed i requisiti formativi che devono possedere;
  - b. le modalità di presentazione, di istruzione e di valutazione delle richieste di ammissione;
  - c. i requisiti che devono essere posseduti dai candidati agli organi elettivi;
  - d. i criteri generali relativi alle modalità organizzative e di funzionamento degli Organi sociali, dei Dipartimenti regionali, nonché quelli che regolano i rapporti tra questi e gli altri organi dell'AIST;
  - e. tutte le ulteriori indicazioni utili all'ordinamento e al funzionamento dell'AIST;
  - f. le norme per la certificazione della professione di Socioterapeuta e per l'attività della relativa Commissione.
- Eventuali modifiche al Regolamento sono predisposte dal C.D.N. e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti.

#### **Art. 27**

Lo Statuto dell'AIST è integrato da un Codice Deontologico per la Professione del Socioterapeuta assegnato al controllo del Consiglio di deontologia. Tale Codice stabilisce le norme deontologiche essenziali per lo svolgimento

della professione di socioterapeuta – anche nella sua funzione di mediatore (familiare, sociale e culturale) - e l'attività formativa e di aggiornamento obbligatoria.

Eventuali modifiche al Codice Deontologico sono predisposte dal Consiglio di deontologia, o dal CDN, e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti.

#### **Art. 28**

Sulla base dei requisiti di legge sarà istituita una Commissione per la Certificazione Professionale, costituita da persone con la qualifica di Socio Ordinario ed inseriti nel Repertorio che abbiano dimostrato una profonda competenza professionale secondo i lineamenti definiti nel regolamento interno.

#### **Art. 29**

Il Regolamento ed il Codice Deontologico adottati ai sensi degli art. 26, 27 e 28 trovano fondamento nello Statuto dell'AIST che fa testo per quanto non previsto.

Il Segretario Nazionale

Maurizio Covarelli Federici

Il Presidente

Leonardo Benvenuti